



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Senato della Repubblica

Commissione 6^a Finanze

Atto Governo 390

Schema di decreto legislativo

**recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro
in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l),
della legge 12 agosto 2016, n. 170**

Osservazioni CNA Artistico e Tradizionale

14 marzo 2017

Premessa

Lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta nella legge di delegazione europea 2015, n. 170 del 2016 (art. 15, comma 2, lettera l) che, al fine di contrastare i fenomeni criminali quali il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite riconducibili alle attività di compravendita di oggetti in oro e di preziosi usati, prevede una disciplina organica di settore.

Tale disciplina si propone di garantire la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati, delle relative caratteristiche identificative e l'informazione alle Forze di polizia. Dovrà inoltre contenere specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa in materia di pubblica sicurezza.

La vigente disciplina del commercio dell'oro è regolata dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 che qualifica l'operatore professionale in oro come il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro. In sostanza l'operatore professionale esercita l'acquisto e le vendite, in via professionale, per conto proprio o di terzi, di oro da investimento o di materiali d'oro ad uso prevalentemente industriale.

L'esercizio professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi, deve essere preventivamente comunicato alla Banca d'Italia e i soggetti che possono svolgere tale attività devono essere in possesso di specifici requisiti, quali:

- la forma giuridica societaria;
- l'indicazione dello specifico oggetto sociale;
- il possesso di specifici requisiti di onorabilità.

Dall'altro lato, in base alla disciplina vigente il commercio di oro da gioielleria (cd. compro oro) non prevede il possesso dei requisiti sopra descritti.

Di conseguenza, gli esercizi commerciali cosiddetti "compro oro" possono acquistare oggetti preziosi, sia nuovi che usati, e rivenderli al pubblico, a fonderie o altri operatori senza sottostare ad obblighi particolari, salvo quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS.

Osservazioni

CNA Artistico e Tradizionale condivide la *ratio* dello schema di decreto legislativo in titolo, poiché è davvero necessario regolamentare un segmento della filiera dell'oro al momento non adeguatamente normato.

Tuttavia, la disciplina, pur finalizzata a contrastare in modo efficace sia le attività criminali che i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non svolti da operatori professionali, estende, di fatto, i nuovi adempimenti a tutte le imprese, anche se esercitano l'attività di "Compro Oro" in forma assolutamente marginale.

Nel merito, si ritiene penalizzante la previsione contenuta nell'**articolo 1**, lettera b), che definisce l'attività di compro oro "quella attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva, ovvero in via secondaria, rispetto all'attività prevalente". Pertanto, CNA Artistico e Tradizionale auspica una modifica di tale definizione, nel senso di limitare l'attività dei compro oro e, tutti gli oneri conseguenti, ai soli soggetti che la esercitano in via esclusiva. Questo perché, estendendo la definizione di compro oro anche alle attività secondarie, si finirebbe per aggravare di nuovi e pesanti

oneri una categoria strutturata, come quella degli orafi, che da anni già applica regole ben precise nel campo dei metalli e oggetti preziosi.

Una volta operata tale distinzione, per gli operatori che svolgono l'attività di compro oro in via esclusiva, ben si condivide l'istituzione del "Registro degli operatori compro oro professionali" tenuto e gestito dall'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi istituito dal TUIB), di cui al successivo **articolo 3**. L'iscrizione al registro richiede, infatti, il possesso della licenza di Pubblica Sicurezza, requisito considerato indispensabile dagli operatori.

Altro elemento rilevante risulta essere l'obbligo di identificazione nei confronti del cliente, di cui all'**articolo 4**, ma anche dell'esecutore materiale delle operazioni, attraverso un documento d'identità. Con riferimento al comma 2, CNA Artistico e Tradizionale propone un abbassamento da 1000 a 100 euro del limite di importo delle operazioni effettuate tramite mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di garantire maggiore tracciabilità dei preziosi.

Per quello che riguarda la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro, ai sensi dell'**articolo 5**, viene previsto l'obbligo dell'uso di un conto corrente dedicato in via esclusiva a tali transazioni, nonché l'obbligo di compilare e numerare progressivamente le schede relative a ciascuna operazione, assieme alla descrizione e alla fotografia digitale dell'oggetto della transazione.

E' fondamentale altresì la previsione di specifiche sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro qualora sia svolta in assenza dell'iscrizione al registro dei relativi operatori, previste dagli **articoli 9, 10 e 11**.

Infine, si richiama l'attenzione su una problematica non affrontata dallo Schema di Decreto Legislativo, relativa alla responsabilità per coloro che svolgono attività di compro oro che lavorano e rivendono i pezzi acquistati. Nella maggior parte dei casi, infatti, si incide su oggetti punzonati, che, in quanto tali, non potrebbero essere lavorati e, di conseguenza, venduti, poiché la responsabilità del prodotto manipolato ricadrebbe sempre sul produttore originario. Tale criticità potrebbe essere facilmente superata attraverso:

- l'istituzione di una punzonatura ad hoc per i "compro oro";
- la previsione di una responsabilità diretta del "compro oro" che immette in commercio prodotti punzonati e successivamente lavorati.

